

Proc. R.G.E. n. 25/2022

Il GE, dott.ssa Emanuela Luciani,

esaminato il fascicolo;

letta l'istanza depositata dal professionista delegato Avv. Giampio Ferrara in data 5.07.2024;

considerato che con decreto di apertura della procedura di concordato minore del 16.11.2023 ([REDACTED]) la presente procedura esecutiva è stata sospesa, e che della sospensione esterna ha preso atto il GE *pro tempore*, con provvedimento del 1.12.2023;

considerato che in data 08.06.2024 è stata rigettata la domanda di omologa del concordato minore;

considerato che il rigetto della domanda di omologa del concordato minore determina l'inefficacia delle misure protettive accordate, ex art. 80 comma 5 CCII, e dunque il venir meno, nel caso di specie, della sospensione della procedura esecutiva;

considerato che il reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di omologa del concordato minore non determina una rinnovata efficacia delle misure protettive accordate in data 16.11.2023, nel procedimento avente [REDACTED] [REDACTED], in quanto le misure protettive sono divenute inefficaci sin dall'08.06.2024, data del rigetto della domanda di omologa del concordato minore, né risulta che la Corte d'Appello abbia disposto *ex novo* la sospensione della presente procedura esecutiva;

P.Q.M.

DISPONE che il professionista delegato dia corso alle operazioni di vendita.

Si comunichi.

Campobasso, 22/09/2024

Il GE

dott.ssa Emanuela Luciani

